

Determinazione
della Gestione Commissariale
n. 55 del 29/02/2024

Prot. n. 853 del 29/02/2024

Oggetto: affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, *del servizio di responsabile della protezione dei dati personali (DATA PROTECTION OFFICER - DPO) ex art. 37 e ss. del Regolamento Europeo UE 2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) dell'IPA – CIG B095124966.*

LA GESTIONE COMMISSARIALE

1. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 22/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria e la straordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 dicembre 2023.
2. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 146/2023, con cui è stato conferito al Dott. Antonio Lanza l'incarico di Commissario Straordinario dell'IPA per l'ordinaria gestione dell'Istituto fino al 31 gennaio 2024.
3. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 52/2023 recante "Costituzione della Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle attività dell'istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA)".
4. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 21/2024 con cui si conferma la gestione commissariale dell'IPA, già disposta con Ordinanza n. 146/2023, per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo gestorio nonché l'incarico al Dott. Antonio Lanza, quale Commissario Straordinario dell'Istituto per l'ordinaria gestione dello stesso fino alla nomina del nuovo organo gestorio e, comunque, fino al 29.02.2024, con riguardo, tra l'altro, alla gestione delle funzioni connesse all'erogazione dei servizi assistenziali di natura sanitaria onde assicurare la funzionalità dei centri sanitari, al fine di garantire la più ampia tutela degli iscritti.
5. Visto il D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", teso a garantire che il trattamento dei

dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

6. Richiamato il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.lgs. n. 82/2005 aggiornato alla Legge n. 13/2013, che al comma 2 dell'art. 51, rubricato "*Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni*", prevede che "*I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*".
7. Considerato che il 25 maggio 2018 è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i paesi UE il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che obroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*".
8. Considerata l'imminente scadenza al 29.02.2024 del rapporto contrattuale con la società Systema Consulting S.r.l. affidataria del servizio in oggetto, giusta Determinazione della Gestione Commissariale n. 1 del 04.01.2024, prorogato con Determinazione della Gestione Commissariale n. 19 del 31.01.2024.
9. Rilevato che il predetto Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD/DPO "*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*" (art. 37, paragrafo 1, lett a).
10. Attesa la mancanza, all'interno dell'organico dell'IPA, di personale esperto in materia di protezione dei dati e ravvisata, quindi, la necessità di individuare un professionista esterno di comprovata esperienza cui conferire l'incarico *de quo*.
11. Dato atto che la figura del Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer è obbligatoria per legge e che, pertanto, la stessa risulta essenziale e indefettibile al fine di rispettare quanto previsto dalla sopracitata normativa in materia di protezione dei dati personali.
12. Ritenuto, altresì, doveroso assicurare, in ottemperanza al mandato conferito con l'Ordinanza sindacale n. 21/2024, il presidio dei centri medici nonché la regolarità e la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie che, come noto, afferiscono al fondamentale diritto alla salute.
13. Richiamata la nota prot. n. 1214 del 21.2.2024, con cui la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio "*concede termine all'Amministrazione [capitolina] al 30 aprile 2024 in ordine alle misure consequenziali effettivamente messe in campo a seguito della deliberazione n. 28/2023/GEST*".

14. Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la durata dell'affidamento fino al 30 aprile 2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 10 ed 11 dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, in relazione all'orizzonte temporale indicato dalla Corte dei conti con la sopra richiamata nota prot. n. 1214/2024.
15. Dato atto che l'art. 50, comma 1, del D. lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, dispone che *"le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*.
16. Appurato, inoltre, che l'Allegato 1.1 al D.lgs. n. 36/2023, definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d) l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*.
17. Considerato che la società Systema Consulting S.r.l., già affidataria dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer dell'IPA, è in possesso di adeguate conoscenze in relazione all'organizzazione dell'Istituto circa le misure da adottare in ordine all'espletamento dell'incarico, a garanzia della continuità del servizio in questione.
18. Tenuto conto che la predetta società, dopo aver preso visione della documentazione inviata dall'Istituto, ha manifestato la propria disponibilità a rendersi affidataria dell'incarico in parola (*in atti*)
19. Considerato che l'importo dell'affidamento è pari ad € 796,00 oltre oneri di legge se dovuti, ovvero ad € 1.592,00, oltre oneri di legge se dovuti, in caso di eventuali opzioni di proroga o rinnovi contrattuali, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
20. Considerato, altresì, che l'art. 49, comma 6, del citato decreto prevede che *"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*.
21. Rilevato, dunque, che l'ammontare dell'importo di cui al punto 19 consente di affidare l'incarico in parola alla società SIPRO S.r.l., ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e che, pertanto, si procede ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del medesimo Decreto.
22. Considerato che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000 ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, la società Systema Consulting S.r.l. ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà (rif. prot. n. 795/2024 e n. 851/2024) il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dall'Istituto.

23. Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento *de quo* non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del medesimo Decreto.
24. Precisato, altresì, che, trattandosi di operatore di comprovata affidabilità, in conformità a quanto disposto dall'art. 117, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'Istituto non ha richiesto la garanzia ex lege prevista, in quanto l'offerta economica è stata accettata per un importo migliorativo rispetto all'evoluzione delle condizioni di mercato (rif. prot. n. 852/2024).
25. Verificata la regolarità previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione in atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dalla Systema Consulting S.r.l.
26. Sottolineato che in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito sul portale dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CIG "B095124966".
27. Rilevato che la prestazione di cui in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria.
28. Visto l'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, secondo cui, in caso di affidamenti diretti, il contratto è stipulato *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*.
29. Vista la Determinazione Commissariale n. 317/2023 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio così come previsto e per il periodo consentito dall'art. 24 del Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dell'IPA, per un periodo non superiore a mesi quattro ed entro il limite mensile di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo Bilancio di Previsione assestato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, alla società Systema Consulting S.r.l., con sede in Roma (RM), Via Carlo Jemolo n. 303, P.IVA 05414321009, il cui referente individuato per l'Istituto è l'Ing. Andrea D'Innocenzo, C.F. DNNNDR68D30H501B, il

servizio di responsabile della protezione dei dati personali (DATA PROTECTION OFFICER - DPO), ai sensi dell'art. 37 e seguenti del Regolamento Europeo UE 20161679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) dell'IPA – precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 36/2023;

- di stabilire che la durata del rapporto contrattuale decorre dal 1° marzo 2024 fino al 30 aprile 2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 10 ed 11 dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che il compenso previsto per il periodo dal 1° marzo 2024 al 30 aprile 2024 è pari ad € 796,00 (oltre oneri di legge se dovuti);
- di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo in favore dell'ANAC negli importi fissati dalla deliberazione ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;
- di dare mandato agli Uffici competenti di procedere con le azioni necessarie a quanto determinato;
- di dare atto che, stante l'attuale organizzazione statutaria dell'IPA, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Commissario Straordinario, Dott. Antonio Lanza;
- di dare atto che con successivo provvedimento sarà assunto il relativo impegno di spesa.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto, sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Lanza